



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

Camera dei Deputati

29 marzo 2011

Interpellanza 2-01022

Onorevole Cassinelli più altri

OGGETTO: Protezione del diritto d'autore. Armonizzazione della normativa italiana con le direttive europee in materia.

Mi riferisco all'interpellanza in oggetto indicata per segnalare come l'incessante sviluppo tecnologico, e la conseguente incidenza sul modo di vivere quotidiano delle persone ha posto – com'è noto - nuovi e più gravi problemi di protezione del diritto d'autore.

Il Governo pone particolare attenzione al tema della tutela del diritto d'autore anche nel settore della comunicazione elettronica, in un contesto in cui proprio sullo sviluppo della rete e della banda larga e ultralarga l'Amministrazione sta basando gran parte della sua politica di sviluppo in piena sintonia con gli operatori e gli enti locali interessati, *in primis* le regioni.

I nuovi scenari che vengono disegnati in quest'ambito, proprio nell'ottica della progressiva globalizzazione del sistema, richiedono una regolamentazione attenta, da una parte, alla tutela della libertà di espressione, nelle sue varie forme e dall'altra, all'altrettanto fondamentale tutela dell'inviolabilità della proprietà intellettuale, anche su Internet.

In questa direzione vanno del resto le proposte normative di iniziativa parlamentare, tra le quali la proposta di legge presentata dall'Onorevole Cassinelli, il 23 giugno del 2009 (AC 2525) e che rappresentano il segno più evidente di come il problema sia sentito e venga affrontato ai diversi livelli istituzionali e con massima competenza.

Proprio per questo, il Governo ritiene che, al fine di permettere il giusto e armonioso incontro tra le esigenze dei titolari dei diritti di autore e dei fruitori del materiale oggetto di protezione, sia il Parlamento stesso la sede più idonea per trovare la soluzione normativa all'annosa questione, dato che il tema centrale è la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali.

Il tutto è auspicabile che avvenga preservando quello che è lo spirito dell'era dell'informazione via internet, che chiama a coniugare, appunto, l'idea di libertà con la necessità di offrire regole a garanzia di essa.

E questo, soprattutto nell'interesse delle giovani generazioni che hanno scoperto e scoprono in internet ogni giorno uno strumento in cui il diritto d'autore non deve avere il ruolo di un "novello censore - come giustamente detto dall'on. Cassinelli in sede di presentazione del Progetto di legge di cui sopra - uno strumento che, lungi dal promuovere la creatività, ne impedisca in concreto la positiva estrinsecazione".

Questo però significa - prendendo ancora a prestito le parole dell'Onorevole interpellante - che dobbiamo operare una differenza fra "i contenuti creati dagli utenti e i contenuti che sono semplicemente caricati dagli utenti e sono di norma tutelati dal diritto d'autore"

In quest'ottica, è importante l'attività svolta dall'AGCOM - così come prevista dal cosiddetto Decreto Romani - che ha affidato all'Autorità stessa la regolamentazione del settore in esame.

La consultazione avviata dall'AGCOM con la delibera n. 668/10/CONS ha l'obiettivo di acquisire le osservazioni di tutti i soggetti interessati al fine di predisporre un provvedimento equilibrato e aperto alle esigenze di tutti i protagonisti del sistema.

Il modello proposto va esattamente nella direzione seguita dal Governo e dalle iniziative parlamentari di cui sopra e agisce nell'ambito di una regolamentazione rispettosa dei principi comunitari e coerente con le best practices internazionali.

A detta della stessa Autorità la finalità del futuro provvedimento non è quella di reprimere la libertà di espressione in rete né di criminalizzare il web, ma anzi di agevolare l'accesso ad internet e di favorire la diffusione di un'offerta legale di contenuti a prezzi accessibili a tutti.

In tale ottica, il documento, non ancora predisposto in forma di articolato, ma con una serie di domande accompagnate da una parte esplicativa in modo da favorire le risposte degli interessati, propone una serie di azioni "positive" mirate al perseguimento di questi obiettivi.

Per quanto riguarda le ipotesi di provvedimenti a tutela del diritto d'autore posti in consultazione, esse poggiano su tre pilastri normativi ben identificati:

- l'art.11 della legge 18 agosto 2000, n. 248, che ha introdotto l'art. 182-bis nella "legge sul diritto d'autore" (legge 22 aprile 1941, n. 633), il quale ha attribuito all'Autorità, "al fine di prevenire ed accertare", la vigilanza su una serie di attività da

svolgere in coordinamento con la SLAE, e ciascuna nell'ambito delle proprie competenze;

- il decreto legislativo n. 70/2003 che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva n. 31/2000 sul commercio elettronico, nel quale sono tracciati contenuti e limiti della responsabilità degli ISP, a seconda che svolgano attività di *mere conduit*, di *catching* e *hosting* di contenuti digitali e che introduce il doppio binario di tutela - amministrativa e giudiziaria -, prevedendo che l'autorità "amministrativa aventi funzioni di vigilanza" possa esigere, al pari di quella giudiziaria, che il prestatore di servizi "impedisca o ponga fine alle violazioni commesse";

- l'art. 32-bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici - introdotto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 - che ha affidato un ruolo di rilievo all'Autorità nella protezione del diritto d'autore con riguardo al settore dei media audiovisivi.

Per ciò che attiene ai possibili oscuramenti di siti internet, il procedimento ipotizzato dall'Autorità sembra non comportare ipso facto la chiusura dei siti, ma solo la rimozione dei contenuti "illeciti" e questo nell'ambito di un procedimento amministrativo assistito da ogni garanzia di contraddittorio e di difesa, con un riferimento ai server localizzati al di fuori dei confini nazionali che si ritiene possa senz'altro essere meglio specificato e chiarito in sede di stesura definitiva, anche alla luce delle osservazioni contenute nella presente interpellanza.

Pertanto, il procedimento, prima di incardinarsi dinanzi all'Autorità, è preceduto da un'interlocuzione tra le parti - sito Internet e titolare del diritto d'autore - sulla base del modello del notice and takedown mutuato dal sistema statunitense.

Tale modello è già ampiamente utilizzato dai maggiori siti internet, come ad esempio YouTube, anche nel nostro Paese. Solo se il gestore del sito non vi avrà già autonomamente provveduto e solo a seguito del contraddittorio che si svilupperà davanti all'Autorità, si potrà impartire al gestore del sito l'ordine di rimozione del contenuto, qualora risulti incontrovertibilmente, che questo viola il diritto d'autore o il copyright. Un procedimento che, peraltro, avviene senza il minimo coinvolgimento dell'utente privato.